

Condizioni di fornitura di HOLZ-HER GmbH

1. Validità

1.1. Le presenti condizioni commerciali valgono esclusivamente per tutte le nostre forniture e prestazioni (di seguito "Prestazioni") nonché per futuri contratti. Per i contratti futuri, potremmo modificare tali condizioni. Non sono valide ulteriori disposizioni di altro tenore, anche qualora non le dovessimo esplicitamente contraddire: tali disposizioni varranno solo in casi specifici da noi riconosciuti per iscritto. L'invalidità di singole disposizioni non va ad inficiare la validità delle rimanenti disposizioni.

1.2. Per il montaggio, le riparazioni e il collaudo valgono le nostre condizioni di montaggio e fornitura, purché siano allegare alla conferma d'ordine o alla fornitura.

1.3. Le nostre condizioni di fornitura valgono solo per i rivenditori ai sensi del paragrafo 1 e successivi del codice di commercio (HGB).

2. Stipula del contratto, documentazione e informazioni

2.1. Le nostre offerte non sono vincolanti. Nel caso in cui non dovessimo confermare il contratto per iscritto, il contratto entrerà in vigore al più tardi al momento dell'esecuzione della fornitura. In questo caso la bolla di consegna varrà come conferma d'ordine. Per la tipologia e il volume della nostra fornitura, fa fede esclusivamente la nostra conferma d'ordine scritta.

2.2. Ci riserviamo il diritto di proprietà e d'autore sulle immagini, le offerte, i disegni e ulteriori documenti. Tale documentazione potrà essere messa a disposizione di terzi solo previo nostro accordo. Qualora l'ordine non ci venga assegnato, i disegni e ulteriori documenti facenti parte dell'offerta ci dovranno essere restituiti, su richiesta e in ogni caso. Qualora il committente non rispetti tali obblighi, dovrà pagare una penalità pari a 5.000 euro, a meno dimostri che tale inadempimento non è a lui imputabile. Ci riserviamo di esercitare i nostri diritti in caso di ulteriori richieste di risarcimento danni.

2.3. Al fine di elaborare l'ordine, il committente è tenuto a mettere a nostra disposizione le informazioni necessari quali tipo, qualità, condizioni e dimensione del legno grezzo, le previsioni in termini di produzione e prestazione, l'inserimento previsto negli impianti di meccanizzazione e produzione nonché le previsioni in termini di energia, elementi di sicurezza e funzionali. Il committente è altresì tenuto a mettere a disposizione, a titolo gratuito, in quantità sufficiente e fino alla conclusione della messa in funzione, materiali di prova, energia nonché materie prime, sussidiarie e di consumo.

Qualora consegnassimo degli oggetti basati su disegni, modelli, campioni o altri documenti trasmessi dal committente, sarà quest'ultimo a garantire che non siano stati violati diritti di proprietà intellettuale di terzi. Se, invocando diritti di proprietà intellettuale, terze parti inibiscono la produzione e la consegna di tali oggetti, noi siamo autorizzati - senza doverne valutare l'aspetto giuridico - a cessare ulteriori attività e a richiedere il risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 280 del Codice civile tedesco (BGB). Il committente si impegna altresì a sollevarci senza indugio da tutte le rivendicazioni di terzi relative alla documentazione da questi trasmessa.

2.4. Accordi telefonici o orali antecedenti o concomitanti alla stipula del contratto con i nostri dipendenti, purché a quest'ultimi non siano stati concessi appositi poteri di rappresentanza, avranno valore solo previa nostra conferma scritta.

2.5. Anche in seguito alla stipula del contratto, le modifiche e le integrazioni orali devono essere confermate da noi per iscritto.

3. Termini di consegna e fornitura

3.1. I termini di consegna sono validi anche quando abbiamo concordato con il committente una data di consegna indicativa, a meno che tale data di consegna sia stata confermata, esplicitamente e per iscritto, come "fissa". La data di consegna confermata è subordinata alla disponibilità del materiale. Informeremo il prima possibile su eventuali possibili ritardi. Salvo ove diversamente concordato, la data di consegna è da considerarsi rispettata quando, entro tale data, l'oggetto della fornitura ha lasciato i nostri stabilimenti o quando abbiamo comunicato al committente che la fornitura è pronta per la spedizione. La data di consegna non decorre se il committente non rispetta i propri obblighi quali ad esempio la produzione di dati tecnici e relativa documentazione, autorizzazioni come, secondo accordi, il pagamento o la trasmissione di una garanzia di pagamento.

3.2. Qualora il committente non adempia ai propri obblighi entro un termine da noi concordato, siamo autorizzati a rescindere dal contratto e a richiedere un risarcimento danni forfettario pari al 25% del prezzo di acquisto; rimane immutato il diritto a richiedere un risarcimento maggiore in caso di maggiori danni effettivi; il committente è autorizzato a provare che non ci sia stato alcun danno o che tale danno sia stato considerabilmente inferiore al forfait. Eventuali modifiche del contratto o delle condizioni richieste dal committente successivamente alla stipula del contratto, dovranno essere da noi accettate e confermate e saranno poi realizzate solo fissando una nuova data di consegna.

3.3. Tutti gli impedimenti temporali causati da causa maggiore ci sollevano, per la loro durata, dall'obbligo di consegna garantito. Ciò vale altresì quando si presentano ulteriori impedimenti imprevedibili e indipendenti dalla nostra volontà, in particolare incendio, inondazione, azioni collettive, mancanza di materie prime ed energia o misure istituzionali. Comuniceremo l'inizio e la fine di tali circostanze il prima possibile.

3.4. Sono consentite le consegne parziali, a condizione che il committente sia d'accordo.

3.5. La merce viaggia a rischio del committente, indipendentemente dal luogo di spedizione. Ciò si applica altresì quando la messa in funzione è concordata per contratto.

Se la merce è pronta per essere spedita e la spedizione o il collaudo subiscono dei ritardi indipendenti dalla nostra volontà, quando viene comunicata la disponibilità alla spedizione, il rischio viene trasmesso al committente. Salvo ove diversamente concordato con il committente, le disposizioni in materia di sopportazione del rischio valgono anche quando i costi di trasporto sono a nostro carico.

3.6. Se il committente lo desidera, la fornitura sarà coperta da un'assicurazione sul trasporto, i cui costi saranno a carico del committente.

3.7. Se il committente dimostrerà di aver avuto un danno derivante da un ritardo imputabile alla nostra responsabilità, egli potrà richiedere, in deroga al punto 7, un'indennità di mora. Per ogni settimana intera del ritardo, essa ammonta allo 0,5% del totale ma al massimo il 5% del valore di quella parte della fornitura totale che a causa del ritardo non è stato possibile utilizzare per tempo.

3.8. Salvo ove diversamente concordato con il committente, il committente è tenuto a far valere le nostre rivendicazioni nei confronti del vettore.

3.9. In caso si richieda l'apertura di una procedura d'insolvenza, venga consegnata una dichiarazione giurata ai sensi del paragrafo 807 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO) sulle difficoltà di cassa o qualora, successivamente alla stipula del contratto, venissimo a conoscenza di un considerevole peggioramento della situazione finanziaria del committente, saremo autorizzati a fermare immediatamente le forniture e a ricusare l'adempimento del contratto in essere, fintantoché il committente non effettui una controprestazione o presenti, su nostra richiesta, una garanzia adeguata.

4. Diritto di utilizzare i programmi software

4.1. Il committente avrà il diritto non esclusivo di utilizzare i programmi software e la relativa documentazione per l'uso previsto dal contratto. L'uso previsto dal contratto è limitato al prodotto per il quale sono stati forniti programma e documentazione. Il software dovrà essere installato solo su un prodotto alla volta. La garanzia del committente non include il programma software modificato dal committente o da questi impiegato diversamente da quanto indicato nel contratto, a meno che il committente dimostri che tale utilizzo non abbia causato il guasto per il quale si invoca la garanzia. Rimango a noi ulteriori diritti sul software, sui programmi e sui documenti, incluse copie e integrazioni successive. Il committente è autorizzato a fare copie solo per la propria archiviazione, come copie di sicurezza o per rilevare dei guasti. Il software sarà rilasciato esclusivamente in codice binario informatico. Il rilascio di programmi oggetto necessita del nostro apposito consenso scritto.

4.2. In caso di annullamento del contratto in essere tra noi e il committente nonché in caso di mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti dal presente paragrafo, saremo tenuti a intendere al committente l'ulteriore utilizzo dei programmi e dei documenti.

5. Prezzo e pagamento

5.1. Salvo ove diversamente concordato con il committente, la fornitura e la fatturazione avverranno secondo i prezzi e le condizioni in vigore nel giorno della stipula del contratto. I nostri prezzi non includono eventuali tasse, dazi doganali, oneri bancari, tributi o imposte similari connessi alla stipula o all'esecuzione del contratto di fornitura. Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, ci venga richiesto di adempiere a tali tributi in qualsiasi modo, il committente sarà tenuto a rimborsare a tali oneri. I nostri prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e, in caso di forniture intracomunitarie o esportazioni, al netto di imposta d'acquisto e IVA sulle importazioni. L'IVA, l'imposta di acquisto e l'IVA sulle importazioni saranno calcolate in base all'aliquota di imposta in vigore il giorno della fornitura o dello sdoganamento dello stato beneficiario e saranno poi indicati singolarmente in fattura. Eventuali oscillazioni dei prezzi di materie prime, forza lavoro, energia e ulteriori costi non previsti e non imputabili alla nostra volontà, porteranno ad un allineamento dei nostri prezzi. I costi di confezionamento e trasporto saranno indicati in fattura singolarmente. Saremo noi a decidere il tipo di spedizione, l'itinerario, il mezzo di trasporto, il vettore, il porto di carico o la frontiera da attraversare. Salvo ove diversamente concordato, possiamo decidere se consegnare franco fabbrica o franco filiale.

5.2. Tutti i pagamenti del committente devono avvenire in Euro.

5.3. Salvo ove diversamente indicato, le nostre fatture sono al netto (senza sconti) e immediatamente esigibili e devono essere saldate entro 14 giorni dalla data di fatturazione. Per ogni sollecito - ad eccezione del primo sollecito per ritardo - al committente saranno inclusi in fattura 5,00 Euro, a meno che il committente dimostri che non ci sia stato alcun danno o che tale danno sia stato considerabilmente inferiore al forfait. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti danni.

5.4. Gli sconti necessitano di apposito consenso scritto.

5.5. Assegni e cambiali saranno accreditati solo a condizione che venga ricevuto l'intero importo. Ci riserviamo di accettare accettazioni bancarie proprie o di terzi. Le spese di sconto e riscossione saranno a carico del committente. Non ci responsabilizziamo per eventuali presentazioni e protesti. Il protesto di una cambiale del committente o una copertura non immediata della cambiale protestata di terzi ci autorizza a restituire le cambiali ancora valide. Contemporaneamente diventeranno esigibili tutti i crediti. Non saranno accettati gli assegni predatati.

5.6. Per data di ricezione del pagamento si intende il giorno in cui l'importo ci sarà consegnato o sarà accreditato sul nostro conto bancario. Il rischio del sistema di pagamento è a carico del committente.

5.7. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento da parte del committente, potremmo decidere di esigere il pagamento delle rimanenti rate del prezzo di acquisto o dei crediti maturati nei confronti del committente e altresì assoggettare ulteriori forniture derivanti dal presente contratto o da altri contratti ad una garanzia preliminare o ancora subordinare la fornitura al ricevuto pagamento.

5.8. Qualora il committente non effettui il pagamento anticipato o non presenti la garanzia richiesta entro un dato termine, saremo autorizzati a rescindere dal contratto e a richiedere un risarcimento danni forfettario pari al 25% del prezzo di acquisto; rimane immutato il diritto a richiedere un risarcimento maggiore in caso di maggiori danni effettivi; il committente potrà dimostrare che non ci sia stato alcun danno o che tale danno sia stato considerabilmente inferiore al forfait.

5.9. Il committente è autorizzato alla compensazione o alla trattenuta di pagamenti solo quando la sua contropartita è incontestata o accertata e passata in giudicato.

5.10. I pagamenti a carattere forfettario e liberatorio dovranno essere effettuati solo sul conto da noi indicato in fattura. I nostri dipendenti o rappresentanti non hanno la procura per l'incasso.

6. Garanzia

6.1. Il committente ha diritto alla garanzia quando ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi finanziari.

6.2. Il committente avrà diritto di richiedere un risarcimento danni su opzioni garantire solo quando il committente ha una garanzia per danni. Sono escluse ulteriori richieste di risarcimento danni previste dalla garanzia, ad eccezione di quelle per danni contro la vita, l'integrità fisica o la salute nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri agenti quando questi siano riconducibili a una lieve negligenza nostra dei nostri rappresentanti legali e dei nostri agenti a meno che si tratti di tipici danni prevedibili causati dal mancato adempimento di obblighi contrattuali essenziali; non vengono escluse le richieste di risarcimento per danni riconducibili a dolo o grave negligenza nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri agenti.

Per i prodotti che, come da contratto, vendiamo come materiale grezzo, il periodo di garanzia è di 1 anno a decorrere dal ricevimento della merce. Se i prodotti da noi venduti non sono esplicitamente destinati all'esercizio su più turni, il periodo di garanzia si riduce a 6 mesi per l'esercizio su 2 turni e a 3 mesi per quello su 3 turni. I prodotti per i quali il contratto non prevede la vendita come materiale grezzo non sono coperti da garanzia. Per le richieste di risarcimento danni il periodo di garanzia non vale quando non abbiamo escluso o limitato la responsabilità. Eventuali misure di adempimento successivo non implicano un ampliamento del periodo di garanzia, rimane invece possibile una sospensione a causa di tali misure.

6.3. Qualora si presenti un difetto di fabbricazione a noi imputabile, il committente ha per prima cosa diritto ad una correzione del difetto. Qualora le misure correttive non vadano a buon fine, il committente potrà richiedere una fornitura sostitutiva. Qualora, entro un ragionevole termine indicato dal cliente, non fornissimo tale fornitura sostitutiva, il committente potrà decidere di rescindere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto. Il committente non avrà diritto di recesso in caso di guasti lievi. Per i risarcimenti danni valgono le disposizioni al punto 6.2. In caso di forniture in difetto, il committente ha per prima cosa diritto ad una fornitura sostitutiva. Si applicano per analogia i punti 3 e 5.

6.4. Su nostra richiesta, gli oggetti o i pezzi difettosi devono essere imballati con cura e rimandati indietro con assicurazione di trasporto a nostre spese. Non supporteremo i costi delle misure correttive causate da uno spostamento dell'oggetto della fornitura in un luogo diverso da quello di adempimento.

6.5. Quando offriamo delle forniture o delle prestazioni, presentiamo solo apposite descrizioni e indicatori come dimensioni, peso, durezza e valore d'uso e non delle proprietà garantite: si tratta di indicazioni indicative. Sono fatte salve le differenze tipiche del settore, salvo ove diversamente concordato. Le proprietà garantite devono essere indicate singolarmente come tali per iscritto. Nella misura del possibile, si tenterà di evitare differenze con i modelli o le forniture precedenti. Ci riserviamo il diritto a effettuare nel limite del ragionevole modifiche per il committente, in particolare quando servono al progresso tecnico e purché queste non vadano a modificare considerevolmente l'oggetto della fornitura. Solo differenze considerevoli sono coperte da garanzia ai sensi di 6.2.

6.6. Il committente non avrà diritto alla garanzia in caso di: usura naturale; danni provocati da violenza o dall'utilizzo di lubrificanti o carburanti non idonei; mancata osservanza delle misure di manutenzione della macchina o delle istruzioni d'uso da parte del committente o di terzi; montaggio o messa in funzione scorretta a opera del committente o di terzi; manutenzione scorretta o insufficiente a opera del committente o di terzi; base di appoggio non adatta; riparazioni o modifiche arbitrarie ad opera del committente o di terzi; influenze minime; condizioni esterne insolite (ad esempio umidità troppo elevata); oscillazioni anomale della tensione elettrica; operazioni effettuate da personale o aziende da noi non riconosciuti; utilizzo di pezzi di ricambio non prodotti o autorizzati da noi. Nella misura in cui i succitati comportamenti vadano ad aumentare il guasto, il nostro obbligo di garanzia si limiterà esclusivamente al guasto originario eventualmente presente.

6.7. Il committente è tenuto a rispettare a proprie spese le norme in materia di sicurezza sul lavoro e igiene sul lavoro nonché la legislazione applicabile per la posizione della macchina.

7. Responsabilità

7.1. Sono escluse richieste di risarcimento danni nei nostri confronti, di quelli dei nostri rappresentanti legali, dei nostri agenti e dei nostri dipendenti, di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione, non fondate sul diritto alla garanzia del committente, a meno che si tratti di tipici danni prevedibili causati dal mancato adempimento di obblighi contrattuali essenziali o i danni siano imputabili a dolo o grave negligenza nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri agenti. Obbligo contrattuale essenziale per i contratti d'acquisto e di lavoro è la fornitura o produzione di un oggetto del contratto privo di vizi e relativo trasferimento al committente. La presente esclusione di responsabilità non esclude le richieste di risarcimento danni per violazioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute imputabili a noi, ai nostri rappresentanti legali e ai nostri agenti.

7.2. Questo regime di responsabilità vale altresì per le nostre consulenze, sia orali sia scritte, sotto forma di test o sotto altre forme. In particolare il committente non è sollevato dal verificare l'idoneità della fornitura all'uso previsto.

8. Riserva di proprietà

8.1. Conserviamo la proprietà di tutte le merci da noi fornite finché non saranno pagati tutti i crediti in essere, inclusi i crediti accessori, che vantiamo nei confronti del committente in virtù del nostro rapporto commerciale e finché non saranno incassati tutti gli assegni e le cambiali. Ciò si applica altresì a crediti futuri.

8.2. Siamo autorizzati a prendere possesso della merce sottoposta a riservato dominio qualora il committente fosse inadempiente in merito alle richieste in essere nei suoi confronti derivanti dalla relazione commerciale. Siamo autorizzati a richiedere l'immediata consegna della merce sottoposta a riservato dominio escluso il relativo diritto di ritenzione, a meno che si tratti di una contropartita incontestata o passata in giudicato. Siamo autorizzati a vendere al meglio e a trattativa privata la merce ritirata sotto minaccia della liquidazione e ad accreditarne i ricavi detraendo i costi di liquidazione.

8.3. Il committente è tenuto a trattare con cura le merci acquistate, in particolare è tenuto a realizzare, nei tempi previsti e a proprie spese, i lavori di manutenzione e ispezione e a far assicurare, a proprie spese e per il valore di sostituzione, le merci acquistate contro danni da incendio, acqua e furto. Le pretese derivanti dall'assicurazione per sinistri legati alla merce sottoposta a riservato dominio ci saranno cedute per un valore pari a quello di tale merce. Il committente deve informare l'assicurazione sulla cessione dei crediti.

8.4. Il committente dovrà tempestivamente informarci in caso di pignoramento o in caso vengano in altro modo compromessi da terzi i nostri diritti di proprietà e confermare per iscritto il diritto di proprietà a noi e a terzi. Al committente è vietata la costituzione in pegno o la cessione fiduciaria della merce fornita con riserva di proprietà.

8.5. Procederemo alla lavorazione e alla trasformazione della merce sottoposta a riservato dominio in qualità di produttori ai sensi del paragrafo 950 del Codice civile tedesco (BGB), senza però esserne obbligati. La merce sottoposta a lavorazione o trasformazione vale come merce sottoposta a riservato dominio ai sensi delle presenti disposizioni.

8.6. In caso di collegamento, miscelazione o commistione con merci non di nostra proprietà (paragrafi 947 e 948 del Codice civile tedesco - BGB), ci spetta la comproprietà della nuova merce o della relativa quantità totale commisurata al valore della nostra merce sottoposta a riservato dominio al momento del collegamento, miscelazione o commistione con il valore dell'altra merce collegata, miscelata o commistionata. Se il committente acquisisce la proprietà esclusiva sulla nuova merce, le parti contraenti concordano che il committente ci concederà, in rapporto al valore della merce sottoposta a riservato dominio lavorata ovvero collegata, miscelata o commistionata con il valore totale della nuova merce o la quantità totale della comproprietà della nuova merce o la quantità totale. La nuova merce vale come merce sottoposta a riservato dominio ai sensi delle presenti disposizioni. Il committente la conserverà con diligenza commerciale e si impegna a prestare tutte le necessarie informazioni per l'esercizio del diritto e a garantirci l'accesso alla sua documentazione.

8.7. Il committente è tenuto a rivendere la merce sottoposta a riservato dominio con riguardo alla corretta prassi commerciale. La rivendita deve essere pari all'utilizzo da parte del committente per l'esercizio dei contratti di lavoro e di prestazione di servizio. I crediti del committente derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio ci saranno ceduti con tutti i crediti accessori e indipendentemente dal fatto che la merce sottoposta a riservato dominio sia stata lavorata, trasformata, collegata o miscelata e indipendentemente dal fatto che sia stata rivenduta a uno o più acquirenti. Qualora il credito che si cede a terzi debitori sia stato inserito in fattura, la cessione concordata farà riferimento anche alle richieste del conto corrente. I crediti ceduti servono come garanzia di tutti i nostri diritti e crediti ai sensi del punto 8.1.

8.8. Nell'eventualità che la merce sottoposta a riservato dominio venga acquistata dal committente dopo il collegamento, la miscelazione, la lavorazione o la trasformazione, sarà da considerarsi concordata la cessione a nostro favore del credito del prezzo d'acquisto ai sensi del punto 8.7 e per un valore pari al prezzo contrattuale della merce sottoposta a riservato dominio. Qualora il committente fornisca, contestualmente alla vendita della merce sottoposta a riservato dominio, una prestazione collegata a tale vendita e nella fattura emessa a carico dell'acquirente non vada a distinguere la merce sottoposta a riservato dominio dalla prestazione, ovvero si limita ad indicare il prezzo totale, questo ci sarà ceduto per un valore pari al nostro prezzo di vendita.

8.9. Qualora la merce sottoposta a riservato dominio venga utilizzata dal committente per soddisfare un contratto di lavoro o di prestazione di servizi, il credito derivante da tale contratto ci sarà ceduto anticipatamente e per la stessa misura, come indicato nei punti 8.7 e 8.8.

8.10. Nonostante la cessione, il committente è autorizzato a recuperare i crediti derivanti dalla rivendita. L'autorizzazione al recupero crediti non va a inficiare il nostro potere di confisca. Noi non andremo a recuperare i crediti nella misura in cui il committente rispetti i propri obblighi in materia di pagamento nei nostri confronti. Siamo autorizzati a revocare la facoltà del committente di rivendere la merce sottoposta a riservato dominio e a richiedere i crediti a noi ceduti con effetto immediato, qualora il committente sia inadempiente con i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti o a causa di un consistente peggioramento della sua situazione finanziaria abbia difficoltà di cassa. Qualora venga richiesta una procedura di insolvenza ai danni del patrimonio del committente, ne vengano sospesi i pagamenti, venga consegnata una dichiarazione giurata ai sensi del paragrafo 807 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO) o, contestualmente a difficoltà di cassa, avvenga un cambio al vertice dell'azienda del committente, verrà meno la facoltà di rivendere la merce sottoposta a riservato dominio e la facoltà di recuperare i crediti a noi ceduti e relativi a tale merce. Qualora dovessimo revocare la facoltà del committente di rivendere la merce sottoposta a riservato dominio, o se questa venga automaticamente estinta, il committente è tenuto a restituirci immediatamente tale merce e a cederne il possesso a noi o a terzi da noi nominati. In questo contesto, il committente è tenuto a darci informazioni sui crediti ceduti e relativi debitori, darci accesso ai dati necessari, metterci a disposizione la relativa documentazione e a comunicare la cessione al debitore. Tutti i costi derivanti dalla nuova messa in funzione della merce sottoposta a riservato dominio sono a carico del committente.

8.11. In conformità alle precedenti disposizioni, la riserva di proprietà rimane in essere anche vengono indicati in fattura nostri crediti singoli e il saldo viene concesso e riconosciuto. La riserva di proprietà si estende ai crediti del saldo del conto corrente.

8.12. Conformemente alle disposizioni precedenti, la riserva di proprietà scade quando sono stati recuperati tutti i crediti indicati in 8.1. Allora la proprietà della merce sottoposta a riservato dominio passerà al committente e i crediti spetteranno a lui.

8.13. Qualora il valore realizzabile di tutte le garanzie in essere a nostro favore per i nostri crediti superi il 10% totale, saremo tenuti, su richiesta del committente e a nostra scelta, a cedere le garanzie.

9. Diagnostica remota

9.1 Se, nell'ambito della garanzia, il committente notificherà un guasto del prodotto consegnato, per analizzare il sistema ci collegheremo in remoto al programma interessato tramite sistema di comando. Il committente accetta e rende possibile l'analisi

di sistema in remoto tramite sistema di comando della macchina interessata, consentendone l'allacciamento e l'accesso. Dato che il collegamento è effettuato dal committente, la sicurezza del collegamento è di responsabilità del committente.

9.2 Per l'analisi di sistema e per mettere in sicurezza i dati interessati, faremo una copia, memorizzeremo e analizzeremo tutti i dati del sistema di comando. Tra questi dati sono inclusi il conteggio delle ore di lavoro, le unità prodotte, i parametri di sistema, la regolazione della macchina e l'aggiornamento del software. I dati personali non vengono trasmessi.

9.3 Per la risoluzione dei guasti, ci riserviamo di alterare i parametri di sistema o gli aggiornamenti di sicurezza per migliorare la funzionalità del software di comando.

9.4 Dopo aver concluso la ricerca e la risoluzione dei guasti, archiveremo i dati copiati dal sistema di comando a fini di sicurezza e documentazione. Saranno resi anonimi per essere utilizzati per una valutazione statistica. Qualora il committente si opponga all'archiviazione dei dati del sistema di controllo, cancelleremo i dati in questione una volta concluso il periodo di garanzia della macchina.

10. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile

10.1. Salvo ove diversamente indicato nella conferma d'ordine o nella bolla di consegna, il luogo di adempimento è la nostra sede centrale.

10.2. Il foro competente per tutte le pretese derivanti dai rapporti commerciali, in particolare per quanto riguarda le nostre forniture, è Nürtingen. Tale foro è competente per le controversie relative alla costituzione e alla validità dei rapporti contrattuali nonché per le procedure di ingiunzione di pagamento. Abbiamo però altresì il diritto di citare in giudizio il committente anche presso i tribunali competenti per la sua sede. Nel caso in cui la sede del committente sia al di fuori della Repubblica federale di Germania, noi avremo altresì il diritto, se così intendiamo, di far dirimere in maniera inappellabile le controversie derivanti dal presente contratto o relative alla sua validità presso la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi, da uno o più arbitri nominati da tale Corte escludendo il potere giudiziario internazionale. Il tribunale arbitrale avrà sede a Nürtingen.

10.3. Vale esclusivamente il diritto della Repubblica federale di Germania. Si esclude l'applicazione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention of Contracts for the International Sale of Goods).

Aggiornamento febbraio 2015